

LAVOROdi **MAURIZIO FAZIO****Stipendio, tracciabilità e cumulo giuridico**

Con la nota 15.04.2021, prot. 606 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta gli aspetti legati alla mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili.

La L. 205/2017 (art. 1, cc. 910-914) ha introdotto l' **obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni** . Dal 1.07.2018, i datori di lavoro o committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Da tale data, è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo.

L'obbligo, introdotto con la legge di Bilancio 2018, si applica ai **rapporti di lavoro subordinato** di cui all'art. 2094 C.C., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** e ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Sono invece esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro costituiti con le Pubbliche Amministrazioni e il rapporto di lavoro domestico.

Il pagamento in contanti delle retribuzioni è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000euro** . L'Ispettorato è già intervenuto sull'argomento (note 5828 e 9294 del 2018) chiarendo che l'illecito si perfeziona " *ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente* " e, anche, che la formulazione della norma fa riferimento, nell'applicazione della sanzione, alla " *totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione* " .

Alla luce di queste interpretazioni, è stato sollevato il problema dell'applicazione alla fattispecie dell'istituto del **concorso formale di illeciti** di cui all'art. 8, c. 1 L. 689/1981. Il cumulo giuridico è un regime tipizzato dal diritto penale e il citato art. 8 lo estende alle sanzioni amministrative. Il concorso si realizza quando con la stessa azione o omissione viene violata più volte la stessa norma incriminatrice (omogeneo) o vengono violate norme diverse (eterogeneo).

La **giurisprudenza** è pressoché unanime nell' **escludere l'applicazione** del regime del cumulo giuridico nei " *casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte* " (Cass. sent. 26434/2014; 5252/2011; 12974/2008; 12844/2008). La violazione di tale precetto, reiterata per più mesi, non può che essere ricondotta ad una **pluralità di violazioni**, a prescindere se l'illecito riguarda uno o più lavoratori. Escludendosi una configurazione unitaria delle condotte da cui scaturiscono le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 1, c. 913 L. 205/2017, non appare utilizzabile il regime del cumulo giuridico previsto dall'art. 8, c. 1 L. 689/1981.